

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 – Premessa

1. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. *GDPR*), del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 Aprile 2010 e delle Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'*European Data Protection Board (EDPB)*.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti e impiegati dal comune di Maglione nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del comune di Maglione.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 2 GDPR);
 - b) **“dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n. 1 GDPR);
 - c) **“titolare del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7 GDPR);
 - d) **“persone autorizzate al trattamento”**: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento (art. 29 GDPR);
 - e) **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8 GDPR);
 - f) **“interessato”**: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
 - g) **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

COMUNE DI MAGLIONE
Città metropolitana di Torino

- h) **“diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **“dato anonimo”**: il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **“banca di dati”**: il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Art. 4 – Finalità del trattamento

1. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:
 - a. Prevenzione e repressione dei reati sul territorio comunale
 - b. Tutela del patrimonio, prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento a beni mobili ed immobili;
 - c. Controllo del traffico e, in particolare, delle targhe delle autovetture per abbandono rifiuti;
 - d. Protezione civile e sicurezza pubblica, rispetto del corretto svolgimento delle attività commerciali, della circolazione e della convivenza dei cittadini;
 - e. Più nello specifico, l'impianto di videosorveglianza potrà essere impiegato - in conformità al punto 5.2 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, del 24 novembre 1981 n. 689).
2. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per scopi diversi e/o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo esigenze di polizia e di giustizia.
3. È vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, del rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
4. Le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, previste in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla Legge 07 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dalla normativa in materia di privacy e dal D. lgs. 18 maggio 2018 n. 51, dall'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale.
5. Conformemente ai principi fondamentali sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono state installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese quando non necessario, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Art. 5 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba rispondere ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria, o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare dalla necessità scaturente da un evento già accaduto, o realmente imminente, oppure dall'esigenza di custodire o di consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
 - e) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
 - f) In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema di videosorveglianza è gestito da una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso la sede municipale;
2. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse alla Centrale Operativa tramite collegamento Wi Fi;
3. Presso la Centrale Operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere soltanto nei casi regolati dal presente regolamento (art. 10, lett. g);
4. L'attività di videosorveglianza potrà essere svolta in concorso con le locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in un'ottica di interconnessione agevolata, in generale, dall'ordinamento italiano e, in particolare, dall'Accordo della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 e dal D.P.R. n. 15 del 15 Gennaio 2018 (art. 12);
5. Il sistema non è collegato ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni;
6. Le immagini saranno registrate con le seguenti modalità: registrati su supporto DVR per 24 ore.

Art. 7 – Luogo della conservazione delle immagini

1. Il server per la videoregistrazione digitale si trova presso gli uffici comunali ed è collocato in un locale chiuso a chiave ("sala di controllo"), è collocato in un armadio protetto con serratura a chiave, a cui potranno accedere il Sindaco pro tempore in qualità di legale rappresentante del comune di Maglione (titolare del trattamento) e gli autorizzati al trattamento, indicati al successivo art. 11, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

COMUNE DI MAGLIONE
Città metropolitana di Torino

2. È ammesso l'accesso anche alla ditta fornitrice dell'impianto per eventuali interventi di manutenzione, riparazione e/o ripristino del sistema, dovutamente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, come meglio specificato dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. La sala di controllo è sistematicamente chiusa e sorvegliata nelle ore di apertura, è ubicata in locali non accessibili e/o visibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

Art. 8 – Comunicazione e diffusione dei dati

1. I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti espressamente incaricati o nominati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati a:
 - ✓ reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
 - ✓ Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
 - ✓ all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - ✓ ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
3. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte del comune di Maglione a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.
4. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

Art. 9 – Interessati

1. I dati trattati interessano soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Art. 10 – Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il comune di Maglione nella persona del Sindaco *pro tempore*, che:
 - a) dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza volte ad impedire usi impropri dei dati;

COMUNE DI MAGLIONE
Città metropolitana di Torino

- b) vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alla normativa che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della videosorveglianza;
- c) custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema;
- d) impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte della ditta fornitrice ed incaricata alla manutenzione degli impianti;
- e) tiene un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare ovvero predisporre un sistema di tracciamento automatico;
- f) può incaricare ed autorizzare, ai sensi dell'art. 29 GDPR, il responsabile del servizio di Polizia Locale, il quale può a sua volta incaricare ed autorizzare, sempre ai sensi dell'art. 29 GDPR, altre persone, gerarchicamente sottoposte impartendo tutte le istruzioni idonee ad impedire il rischio della perdita della riservatezza, della integrità e della disponibilità delle immagini videoregistrate;
- g) ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà, se possibile, agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito, nonché alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà redigere annotazione compilando apposito registro. Le informazioni raccolte in caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale possono essere comunicate solo agli organi di Polizia e all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 – Persone autorizzate al trattamento dei dati tramite l'utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate ai sensi del precedente art. 10 lett. f):
 - a) diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
 - b) potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco o dal Responsabile del servizio di Polizia Locale con le lettere di autorizzazione loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
 - c) nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;
 - d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato;
 - e) deve annotare le operazioni compiute sul registro di cui alla lettera e) dell'art. 10 del presente Regolamento.

COMUNE DI MAGLIONE
Città metropolitana di Torino

2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'istituzione di procedimento penale.

Art. 11 bis – Installazione e utilizzo delle telecamere ad uso dei privati

1. Di norma, la videosorveglianza privata di aree pubbliche o di pubblico passaggio è vietata, in quanto il trattamento da parte dei singoli cittadini sarebbe illecito in quanto, a differenza degli enti pubblici, gli stessi non possono eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.
Eventualmente e in casi eccezionali:
 - la richiesta deve essere presentata preventivamente al comune di Maglione per l'accettazione e prevedere anche un accordo formale tra il cittadino richiedente e il comune di Maglione nel quale devono essere specificati il limite di utilizzo per motivi di sicurezza e l'accesso esclusivo alle telecamere installate solo da parte delle Forze di Polizia;
2. Le persone fisiche che intendono installare, in ambito personale o domestico, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone possono provvedere senza alcuna autorizzazione o formalità, purché:
 - al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite, l'angolo visuale delle riprese dovrà essere limitato solo agli spazi di esclusiva e propria pertinenza;
 - vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;
 - nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto.

Al contrario, le telecamere:

- Non devono essere oggetto di ripresa aree condominiali comuni o di terzi (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse);
- Non devono essere oggetto di ripresa aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);
- Non devono essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione le immagini riprese.

In ogni caso, la titolarità e la responsabilità delle immagini riprese, e quindi del trattamento, risultano essere in capo al privato e non al Comune di Maglione.

Art. 11 ter – Utilizzo delle *Bodycam* durante l'esercizio delle funzioni del personale della Polizia locale

A tutela della propria e dell'altrui sicurezza, l'appartenente al Corpo di Polizia locale in forza al comune di Maglione è dotato, nei servizi operativi di controllo del territorio, di *bodycam*, di sistemi di ripresa indossabili sulla divisa.

- Il comando Polizia locale è dotato di n. 1 *bodycam*, con memoria fino a 64 GB.
- Le *bodycam* sono dotazioni di servizio assegnate in via esclusiva, con apposito atto scritto, ad ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale. Il dispositivo deve essere indossato sulla divisa a inizio turno e lasciato in Comando a fine turno.

COMUNE DI MAGLIONE
Città metropolitana di Torino

- La telecamera *bodycam* è contraddistinta da un numero d'inventario e da un numero seriale del dispositivo accessibile dal menu di ogni telecamera, che dovrà essere annotato in un apposito registro indicante:
 - numero del dispositivo e della relativa scheda di memoria;
 - data di assegnazione;
 - nominativo e qualifica dell'assegnatario;
 - la firma di presa in carico;
 - la data di restituzione.
- Il dispositivo, all'atto della presa in carico da parte del singolo operatore, non dovrà contenere alcun dato archiviato e nessuna immagine registrata in precedenza.
- Il dispositivo, la cui operatività è segnalata dalla presenza di un led verde fisso, è attivato nel momento in cui viene indossato ed inizia il servizio operativo all'esterno.
- L'operatore di Polizia locale assegnatario è responsabile dell'utilizzo del dispositivo e del trattamento dei dati acquisiti mediante le riprese. Solo in caso di effettiva necessità attiverà il sistema di registrazione mediante l'apposito tasto. In ogni caso, solo quando insorgano situazioni di pericolo imminente per l'ordine e la sicurezza pubblica, o per l'incolumità delle persone, ovvero si stia operando in situazioni improvvise e non prevedibili di potenziale pericolo, sia per gli operanti sia per l'utenza, il singolo operatore potrà attivare la registrazione. Il dispositivo potrà essere attivato anche durante l'espletamento di posti di controllo o in situazioni di potenziale pericolo.
- Le riprese saranno interrotte al cessare della situazione di necessità che ne avevano determinato l'attivazione.
- L'operatore deve avvisare gli utenti che sta effettuando la registrazione: detto avviso deve comparire nelle immagini registrate ed è così formulato: "La informo che ho attivato la registrazione ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".
- Le *bodycam* possono, altresì, essere utilizzate, ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della Legge n. 689/1981, per effettuare rilievi fotografici e/o filmati a supporto dell'accertamento di violazioni o di situazioni giuridicamente rilevanti.
- L'operatore di Polizia locale non deve alterare, cancellare e/o duplicare le immagini registrate.
- Al termine della situazione che ha richiesto l'attivazione della *bodycam*, l'operatore di Polizia locale procede alla disattivazione del dispositivo e deposita tutta la documentazione video realizzata presso il Comando di Polizia locale del comune di Maglione.
- Il materiale registrato può essere visionato solo dall'operatore di Polizia locale e di tali operazioni deve essere redatta annotazione scritta.
- Le immagini raccolte sono memorizzate su un PC debitamente identificato e a ciò destinato, posizionato presso il comune di Maglione, al quale ha accesso solo all'operatore di Polizia locale incaricato del trattamento dei dati. Anche le operazioni di accesso ai dati devono essere tracciate.
- Le password di accesso al programma e al PC in cui sono memorizzate le immagini sono custodite in luogo sicuro.
- Le immagini devono essere cancellate decorsi 24 ore, fatte salve eventuali esigenze di indagine e di accertamento per l'Autorità Giudiziaria.

COMUNE DI MAGLIONE
Città metropolitana di Torino

- Nel caso in cui siano state registrate immagini in occasioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatesi, le stesse verranno immediatamente cancellate.
- I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Dovranno essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
- All'operatore di Polizia locale è fornita adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, nonché una specifica attività formativa in ordine ai limiti e alle modalità di utilizzo dello strumento.
- In ottemperanza alla Legge n. 300/1970 è vietato il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, fatti salvi i fatti illeciti compiuti dagli stessi nell'orario di servizio; in tal senso il Comune si impegna a siglare un apposito accordo sindacale ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679, al Codice Privacy riformato, nonché ai pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali in argomento.

Art. 12 – Responsabile del trattamento

1. Ai fini della fornitura, del corretto funzionamento e della manutenzione degli impianti, il comune di Maglione si avvarrà della collaborazione esterna di ditta specializzata, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del Titolare del trattamento. Tale fornitore sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con specifico atto formale.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del punto 3.5 del Provv. dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati ed ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. In particolare, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di:
 - a) Art. 15 GDPR: ottenere dal Titolare la **conferma che sia o meno in corso un trattamento** di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti **informazioni**: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati personali previsto; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Quando la richiesta di un soggetto di voler ricevere una copia di una registrazione potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il Titolare potrebbe decidere di non accogliere l'istanza, al fine di evitare che altri soggetti possano essere identificati; tale decisione può essere intrapresa là dove vi sia un interesse reale ed attuale contrapposto a quello di richiedente. In ogni

COMUNE DI MAGLIONE
Città metropolitana di Torino

caso, il Titolare potrebbe utilizzare degli strumenti per coprire i volti di questi ultimi (ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come *masking* o *scrambling*), Inoltre, il Titolare potrebbe non poter assecondare la richiesta di accesso qualora sia impossibile ritrovare l'immagine dell'interessato fra le moltissime registrate; per superare questo impedimento, l'interessato dovrebbe fornire delle specifiche in merito (punto 6. 1 delle Linee Guida 3/2019 dell'*European Data Protection Board*).

- b) Art. 17 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **cancellazione** dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 2, GDPR; i dati personali sono stati trattati illecitamente.

Il diritto di ottenere la cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- c) Art. 18 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **limitazione** del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: il trattamento è illecito, l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, par. 1, GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento.

Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento, è informato dal Titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

- d) Art. 21 GDPR: **opporsi** in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lettere e) o f) GDPR. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, interrompendo immediatamente la videoregistrazione, ovvero assicurando che l'area monitorata è così circoscritta da non coinvolgere i dati personali dell'interessato, né quest'ultimo ha possibilità di accedervi perché non abilitato a farlo (punto 6.2.2. delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB).

Il Titolare può negare all'interessato l'esercizio del diritto di opposizione, se dimostra che l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in tal caso, le ragioni del Titolare dovranno essere comunicate all'interessato senza ritardo.

2. Le suddette istanze possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro i trenta giorni.
3. L'interessato può comunque inoltrare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

COMUNE DI MAGLIONE
Città metropolitana di Torino

4. L'identità dell'interessato istante è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Art. 14 – Cartellonistica e informativa privacy ai sensi dell'art. 13 GDPR

1. Il comune di Maglione provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente all'accesso delle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, attraverso appositi avvisi come da Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB.
2. L'informativa estesa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, sarà resa disponibile in un luogo e/o tramite uno strumento facilmente accessibile agli interessati, prima che questi entrino nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza: ad esempio, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (punto 7.2 delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB).

Art. 15 – Videosorveglianza con il sistema delle fototrappole

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

1. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
2. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno anche essere utilizzati telecamere di tipo riposizionabile o modulari (fototrappole), che verranno posizionate in zone sensibili all'interno del territorio comunale.
3. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:
 - vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
 - i fotogrammi raccolti sono utilizzati solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
 - i dati raccolti individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del

COMUNE DI MAGLIONE
Città metropolitana di Torino

verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;

- Le fototrappole e le micro-SD di cui sono dotate i dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la il registro di posizionamento. Nel momento in cui la fototrappola viene recuperata (entro un termine congruo), si devono scaricare le immagini sul server e cancellare dalla scheda di memoria. Le immagini estrapolate e conservate dovranno essere idonee al perseguimento delle finalità di trattamento;
- le immagini vengono conservate per 7 giorni, periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- alle informazioni e dati raccolti sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dai soli Organi di Polizia e dall'Autorità Giudiziaria;
- Le aree soggette a controllo recano cartelli di segnalazione recanti, in modalità concisa, le informazioni in materia di protezione dei dati personal, mentre le informazioni complete saranno messe a disposizioni attraverso apposita informativa privacy redatta ai sensi dell'art. 13 GDPR e pubblicata sul sito internet dell'Ente, nella quale verranno indicati anche i diritti dell'interessato (previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR)."

Art. 16 – Misure di sicurezza in materia di fototrappole

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

A protezione dei dati sensibili saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- le fototrappole saranno collocate all'interno di una custodia protettiva in acciaio per garantirne maggiormente l'integrità e dissuaderne il furto;
- in caso di furto della fototrappole, verrà effettuata da remoto la cancellazione di tutti i dati memorizzati all'interno della scheda SD;
- i dati sensibili registrati nelle schede SD delle fototrappole saranno crittografati, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei;
- la mail dedicata alla ricezione dei fotogrammi inviati dai dispositivi a seguito della rilevazione di movimenti, sarà accessibile solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di accesso (nome utente e password) le quali verranno modificate con frequenza trimestrale;

Art. 17 – Pubblicazione del Regolamento sul sistema di videosorveglianza

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale e potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.